

**TRIBUNALE DI PESARO
GIUDICE MONOCRATICO
VERBALE DI UDIENZA**
(art. 480 e scgg. c.p.p.)

Il giorno 14 MAGGIO 2021 alle ore 9.20, in Pesaro, P.le Carducci 12, davanti al Giudice Dott.ssa Lorena Mussoni, con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario Itria Assunta Madau che, espressamente autorizzato, si avvale dell'Ausiliario Tecnico Sig. Laura Terenzi per la fonoriproduzione che ha inizio alle ore ***

Sono presenti:

il Pubblico Ministero¹, avv. Vincenza Montoneri, giusta delega esibita

Gli imputati:

1. **[REDACTED]**, libero, presente Assistito e difeso DI FIDUCIA dall'Avv. Michela MELOGRANI del foro di Fermo,

PRESENTE.

2. **[REDACTED]**, libera, presente Assistita e difesa DI FIDUCIA dall'Avv. Luca VENTALORO del foro di Rimini,

PRESENTE.

Sull'accordo delle parti, il Giudice dispone che il verbale d'udienza sia redatto in forma riassuntiva

Preliminarmente, il giudice, invita le parti a concludere, ritenendo sussistenti i presupposti per una pronuncia ex art. 129 cpp.

Le parti concludono concordemente per sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste o il fatto non costituisce reato.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice rientra in aula, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale.

¹) Art. 162 D.lvo 271/89. La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è conferita con atto scritto ed esibita in dibattimento.



MOTIVAZIONE

Con decreto di giudizio immediato emesso in data 8 settembre 2020, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna [REDACTED] e [REDACTED] erano citati a giudizio, per rispondere del reato di cui agli articoli 110, 81 cpv e 650 c.p. con le modalità descritte nell'imputazione.

All'udienza del 14 maggio 2021, gli imputati erano presenti.

Il giudice sentite le parti, ritenendo sussistenti sulla base degli atti del fascicolo del dibattimento i presupposti per una declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 c.p.p. invitava le parti a concludere. P.M e Difesa all'esito della discussione presentavano le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte.

....

Ritiene il giudicante che la condotta contestata agli odierni imputati non integri il reato in contestazione.

[REDACTED] e [REDACTED] devono rispondere, in concorso tra loro, della contravvenzione di cui all'articolo 650 c.p., perché in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore, [REDACTED] non hanno osservato il provvedimento di sospensione della frequenza scolastica emesso dal dirigente scolastico nei confronti della loro figlia in data 18.04.2019, sulla base delle disposizioni di cui al D.L. 7 giugno 2017 n.73 convertito con modificazioni nella legge L. 21 settembre 2018 n.108, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di adeguata profilassi e copertura vaccinale, continuando ad accompagnare la bambina a scuola, nonostante il provvedimento di sospensione.

In sostanza, secondo l'impostazione accusatoria, il provvedimento di sospensione adottato dal Dirigente scolastico rientrerebbe tra quegli ordini dell'autorità che, essendo dati per ragioni di tutela della salute pubblica, costituiscono il presupposto materiale della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.

Tale impostazione non appare condivisibile.

Negli anni sessanta il legislatore aveva stabilito l'obbligatorietà delle vaccinazioni prevedendo specifiche sanzioni penali per i genitori.

Con la legge 689 del 1981 il reato è stato trasformato in illecito amministrativo. Questo approccio ha avuto come corollario il venir meno del divieto di frequenza scolastica di cui al D.P.R. 355 del 1999. Non vi è dubbio che le leggi 119 del 2017 e 108 del 2018 hanno individuato alcuni vaccini come obbligatori ed hanno stabilito, per i genitori che non ottemperano all'obbligo di vaccinazione senza

4

addurre specifiche situazioni di pericolo specifiche sanzioni amministrative inflitte dalle Regioni/Province autonome con pena pecuniaria, previa convocazione dell'ASUR competente per territorio. (cfr. commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 119).

Solo nei casi di urgenza ex art. 117 D lgs 112 del 1998 o nelle ipotesi di un'epidemia in atto (art. 260 del R.D. 1265 del 1934) potrebbero essere emanati provvedimenti contingibili ed urgenti aventi ad oggetto l'esecuzione coattiva dell'obbligo vaccinale.

Tale assetto si è imposto anche per effetto dei numerosi interventi della Corte Costituzionale chiamata più volte a pronunciarsi sulla tenuta delle leggi che impongono trattamenti sanitari (sentenze 307 del 1990, 258 del 1994, 118 del 1996) e dello stesso diritto internazionale (Convenzione di Oviedo recepita in Italia dalla legge 145 del 2001).

Può dirsi in sostanza che nel nostro ordinamento è immanente il principio della autodeterminazione in materia di salute.

Si ritiene pertanto, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale appena richiamato, che il provvedimento di sospensione adottato dal Dirigente scolastico nel caso di specie, non rientri nella categoria degli ordini dati dall'Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, con conseguente impossibilità di configurare il presupposto materiale della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.

Infatti, a ben vedere, il comma secondo dell'art. 3 della legge 119 del 2017 si limita a stabilire che il Dirigente scolastico, quando i genitori non presentano la documentazione che comprova l'assolvimento degli obblighi vaccinali, ha l'obbligo di effettuare una segnalazione alla Azienda sanitaria la quale attiverà un procedimento autonomo, che potrebbe comportare l'irrogazione della sanzione amministrativa, nonché, l'avvio di procedimenti di controllo sulla responsabilità genitoriale (art. 333 codice civile).

La sospensione dalla frequenza invece si atteggia a mero atto amministrativo previsto non a caso da due circolari (quelle richiamate dal PM nel capo di imputazione).

Ciò è tanto pacifico, che il Dirigente segnala ai genitori la facoltà di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento di sospensione dalla frequenza.

Ne discende che – non risultando nel caso concreto in atto epidemie o contagi- l'inosservanza del provvedimento di sospensione non ha rilevanza penale.

Infatti l'art. 650 c.p. è norma di carattere sussidiario che trova applicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionato da alcuna norma, penale, processuale o amministrativa e quindi non opera quando l'illiceità di una condotta è prevista e punita da una norma primaria.

Tale principio è stato costantemente affermato della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, la violazione delle ordinanze emesse sulla base dei poteri conferiti al sindaco e ad altre autorità

4

amministrative, tra cui le ordinanze in materia di igiene, sanità ed esercizi pubblici, può integrare la contravvenzione prevista dall'articolo 650 c.p., solo nelle ipotesi in cui si tratti di ordinanze contingibili e urgenti, mentre negli altri casi è applicabile unicamente la sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni che regolano la materia(cfr. Cass. Sez. 3 sentenza n. 20417 del 21/02 /2018 Rv. 273223; Cass. Sez 1 sentenza n.15077/2021)

Non a caso, dunque, il genitore che non vaccina il figlio va incontro ad una sanzione pecuniaria ed altre conseguenze di tipo latamente sanzionatorio.

Ebbene, nel caso di specie, come emerge dal contenuto del capo di imputazione dagli atti acquisiti, il provvedimento di sospensione in esso dal Dirigente scolastico non costituisce un'ordinanza contingibile e urgente e la sua violazione non può realizzare la condotta prevista dall'articolo 650 c.p. Si impone pertanto il proscioglimento degli imputati ai sensi degli articoli ~~459~~ e 129 c.p.p..

P.Q.M.

Visto l'articolo 129 c.p.p.

Assolve ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Pesaro, li 14/05/2021

Il Giudice
Lorena Mussoni



TRIBUNALE DI PESARO
Depositato in Udienza
OGGI 14/05/2021
L'ASSISTENTE SCANDIARIANO
(titolo 2. 10/11/10)

N. 324 SENT.

N. 1186/19 R.G.N.R.
N. 875/20 R.G.

Del 14/05/2021

DEPOSITATA in UDIENZA
Il 14/05/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Avviso deposito con
estratto ex art. 548 CPP
comunicato al P.G.

TRIBUNALE DI PESARO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA PENALE

il

N. Reg.Com.Atti

DISPOSITIVO DI SENTENZA E CONTESTUALE MOTIVAZIONE
(ARTT. 544 E SS., 549 C.P.P.)

Avviso deposito con
estratto ex art.548 CPP
notificato a

Il Giudice, Dott.ssa Lorena Mussoni

il

All'udienza in camera di consiglio del 14/05/2021, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nei confronti di:

- 1) ~~XXXXXXXXXX~~, nato a ~~XXXX~~ (~~XX~~) il ~~XXXXXX~~,
residente in ~~XXXX (XX) XXXXXXXX~~ n. ~~XX~~, assistito e difeso,
di fiducia, dall'avv. Michela Melograni del foro di Fermo,

IRREVOCABILE il

LIBERO PRESENTE

- 2) ~~XXXXXXXXXX XXXXXX~~, nata a ~~XXXX~~ il ~~XXXXXX~~
residente in ~~XXXX (XX) XXXXXXXX~~ n. ~~XX~~, assistita e difesa,
di fiducia, dall'avv. Luca Ventaloro del foro di Rimini,

Pesaro, _____

LIBERA PRESENTE

IMPUTATI

TRASMESO ESTRATTO
ESECUATIVO IL

del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. e 650 c.p., perché, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commesse anche in
tempi diversi, in concorso tra loro, in qualità di genitori esercenti la
responsabilità genitoriale della minore ~~XXXXXXXXXX~~ non
osservavano il provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica
emesso dal dirigente scolastico nei confronti della loro figlia in data
18.04.2019, sulla base della normativa prevista dal d.l. 7 giugno 2017,

N. R.ES.P.M.

TRASMESO CAMP. IL

N. CAMP.

SCHEDA IL

n. 73 (convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119), dal d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108) e dalle circolari elaborate congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 01.09.2017 e del 06.07.2018, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di adeguata profilassi e di copertura vaccinale; in particolare i suddetti continuavano ad accompagnare la propria figlia presso l'Istituto scolastico, nonostante il provvedimento di sospensione emesso, in modo tale che la stessa continuasse a frequentare regolarmente le lezioni scolastiche.

In Fano (PU), dal mese di aprile 2019 fino al termine dell'a.s. 2018-2019.

Con l'intervento del Pubblico Ministero, avv. Vincenza Montoneri, come da delega esibita, dell'avv. Michela Melograni del foro di Fermo per l'imputato ~~XXXXXXXXXX~~ e dell'avv. Luca Ventaloro del foro di Rimini per l'imputata ~~XXXXXXXXXX~~

Preliminarmente le parti concludono, concordemente, per sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste o il fatto non costituisce reato.